



Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT

verbale di

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n.33

del 27/06/2024

oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro, nel mese di Giugno, il giorno ventisette - giovedì, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per le ore 19:00, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 19:17, in grado di prima, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MALCANGIO VITO	P		14	SURIANO GIOVANNI MARIA	P	
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	P		15	VENTOLA FRANCESCO	P	
3	DI DONATO ANGELA MARIA	P		16	VITRANI MICHELE	P	
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	P		17	BUCCI LUCIA MARZIA	P	
5	GAETA VITO	P		18	CAPOREALE LUCA		A
6	GALLO VINCENZO	P		19	LANDOLFI NADIA GIOVANNA ORIETTA	P	
7	LACIDOGNA MARIANGELA	P		20	LOMUSCIO NICOLETTA	P	
8	MALCANGIO MARIANGELA	P		21	MATARRESE SAVINO	P	
9	MASCIULLI LUCIA ROSARIA	P		22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P	
10	MATARRESE GIOVANNI		A	23	MORRA ROBERTO	P	
11	PRUDENTE PASQUALE	P		24	SCHIRONE MICHELE		A
12	SERLENGA DANIELE	P		25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	P	
13	SINESI ANTONIA	P					

PRESENTI n.22----

ASSENTI n.3.

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: SANTANGELO LUIGI, DI PALMA NICOLA, CRISTIANI ANTONIETTA, LOVINO FEDELE, PETRONI MARIA ANGELA, SACCINTO LUCIA MARIACRISTINA, DI NUNNO SAVERIO

Presiede la seduta l'all Vicepresidente del Consiglio: Avv. Mariangela Lacidogna

Assiste alla seduta il Il Segretario Generale Supplente: Dott.ssa Antonella Flore

In prosecuzione di seduta, la **Vicepresidente del Consiglio Comunale** pone in discussione il punto 3 iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto «**APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024**».

Risultano presenti **n.22** componenti il Consiglio comunale, di cui:

- n.20 in aula consiliare, Sindaco **MALCANGIO Vito**, **DE MURO FIOCCO**, **DI DONATO**, **FARFALLA**, **GAETA**, **GALLO**, **LACIDOGNA**, **MALCANGIO Mariangela**, **MASCIULLI**, **PRUDENTE**, **SERLENGA**, **SINESI**, **SURIANO**, **VENTOLA**, **VITRANI**, **TOMASELLI**, **MATARRESE Savino**, **LOMUSCIO**, **MORRA Annamaria Letizia**, **BUCCI**;
- n.2 in videoconferenza sincrona: **LANDOLFI**, **MORRA Roberto**;

Assenti **n.3**: **MATARRESE Giovanni**, **CAPORALE**, **SCHIRONE**.

La **Vicepresidente del Consiglio Lacidogna** passa quindi la parola al Consigliere delegato al Bilancio, Fabio Farfalla, per l'illustrazione della proposta di delibera.

Il **Consigliere Farfalla** evidenzia come questa proposta di deliberazione sia strettamente connessa alla precedente in quanto diretto recepimento della presa d'atto della Determina AGER n.171/2024 di validazione del PEF per l'anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025, giusta delibera n.363/2021 ARERA e ss.mm.ii. Infatti le tariffe sono il risultato della ripartizione tra le utenze TARI del valore del Piano Economico Finanziario del Servizio di Igiene Urbana, così come validato da AGER: per quest'anno si è registrato un aumento di circa il 5% rispetto al valore dello scorso anno.

Chiede ed ottiene la parola la Consiglieria LOMUSCIO la quale, pur riconoscendo il lavoro svolto e le spiegazioni fornite dall'Assessore Lovino nella illustrazione della precedente delibera, si riporta alle osservazioni e raccomandazioni di cui allo scritto allegato al presente verbale, anticipando voto contrario alla proposta di deliberazione.

Chiede ed ottiene la parola la Consiglieria LANDOLFI la quale condivide le criticità evidenziate con il suo intervento dalla Consiglieria Lomuscio e aggiunge alcune considerazioni in merito alla possibilità di costruzione di nuovi impianti, in particolare di conferimento del secco residuo, quale soluzione per l'abbattimento dei relativi costi: a suo parere, a tale soluzione dovrebbe essere preferita una maggiore e più proficua campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza che sia in grado di condurre ad una raccolta differenziata fatta per bene, con conseguente sensibile riduzione dei quantitativi di secco residuo prodotti, a vantaggio non soltanto dei costi di conferimento ma anche dell'ambiente. Ritiene opportuno, alla luce del rinvio del termine di approvazione delle tariffe TARI al 20 luglio, ritirare il provvedimento in discussione al fine di verificare la possibilità di lasciare invariate le tariffe per l'anno in corso. Inoltre, con riferimento alle somme previste a carico del bilancio comunale per finanziare le riduzioni ed esenzioni rientranti nelle casistiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art.28 del Regolamento TARI, chiede se la quantificazione riportata rinvienga da un dato certo; infine evidenzia come in delibera non sia prevista una riduzione per il compostaggio domestico che invece ritiene utile inserire come fatto da altri Comuni. Per quanto esposto conclude confermando l'opportunità di ritirare la proposta in discussione, rinviando l'approvazione delle tariffe a luglio dopo aver verificato la possibilità di lasciarle invariate rispetto allo scorso anno.

Chiede ed ottiene la parola la Consiglieria BUCCI che legge il seguente intervento : *“Colleghi consiglieri, Signor Sindaco, oggi siamo qui a discutere l'aumento delle tariffe TARI per il 2024. Ma permettetemi di dirlo chiaramente: questa proposta è un vero schiaffo in faccia ai nostri concittadini. Stiamo attraversando una crisi economica senza precedenti. Tante famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese e molte attività commerciali stanno lottando per sopravvivere. E cosa facciamo noi? Proponiamo di aumentare le tasse sui rifiuti. Davvero, è questo il momento giusto per far pagare di più a chi è già in difficoltà? La risposta, per noi di “Io Canosa” è un chiaro e categorico no. Qualche mese fa, durante una mia precedente interrogazione, avevo già previsto che le tariffe TARI sarebbero aumentate e che il costo si sarebbe riflesso sulle nostre bollette. Ebbene, eccomi qui a dire “ve l'avevo detto”. Avevo anche già previsto le giustificazioni: che è colpa della Regione che non gestisce bene i rifiuti e che noi siamo costretti a portarli altrove, aumentando i costi, che è colpa dell'inflazione, sentenza... Ma sapete cosa? Non possiamo sempre dare la colpa agli altri. Siamo qui per trovare soluzioni, non scuse. A Barletta, proprio in queste ore, hanno scongiurato l'aumento delle tariffe. Sapete cosa significa questo? Che è semplicemente una questione di buona volontà e trovare soluzioni, è una questione di buona amministrazione. Capisco la frustrazione della nostra comunità. Le bollette aumentano, ma il servizio non migliora. Non possiamo ignorare il fatto che i cittadini paghino sempre di più senza vedere miglioramenti tangibili nella qualità del servizio di gestione dei rifiuti. Le inefficienze sono all'ordine del giorno. E' giusto far pagare ai nostri cittadini di più senza garantire un servizio*

all'altezza delle aspettative? La mia risposta è inequivocabile: no. Sì, sono state introdotte alcune agevolazioni per le famiglie più vulnerabili, ma sono una goccia nel mare. Non bastano a proteggere chi è davvero in difficoltà. Signor Sindaco, colleghi consiglieri, oggi abbiamo l'opportunità di dimostrare che siamo qui per servire i nostri cittadini, non per gravarli ulteriormente. Bocciamo questa delibera e lavoriamo anche di notte per trovare soluzioni più eque e sostenibili".

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere SURIANO il quale evidenzia come l'argomento oggetto di discussione sia fortemente dibattuto: in caso di approvazione oggi delle tariffe, ci si può attendere critiche da parte dell'opposizione alle quali si potrà rispondere citando gli incrementi dei costi di conferimento, conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato, riconducibili alla mancata chiusura del ciclo dei rifiuti da parte della Regione che non ha provveduto alla costruzione di nuovi impianti pubblici. Ritene che sia necessario aprire un dibattito a livello cittadino potendo la problematica essere risolta con vari interventi e non in maniera univoca; probabilmente la Regione dovrà attivarsi per la chiusura del ciclo dei rifiuti ma si aspetta anche che ciò possa aprire scenari di contestazione da parte dei cittadini dei Comuni sede di localizzazione dei nuovi impianti pubblici a causa delle naturali preoccupazioni in termini di impatto ambientale in una Regione, quale è la Puglia, con economia a forte vocazione agricola. Ritene, pertanto, più opportuno puntare sulla riduzione della produzione dei rifiuti partendo dal buon risultato che già si registra nella BAT, e a Canosa in particolare, in termini di percentuali di raccolta differenziata. Richiama la necessità di collaborare con Sindaco e Assessore nelle attività di sensibilizzazione e di individuazione degli incivili che possono essere rese ancora più proficue con il contributo di tutti perché il problema è di tutti, senza distinguere tra maggioranza e opposizione. Focalizza l'attenzione sulla cura della comunicazione partendo da quanto già fatto in maniera esemplare da questa Amministrazione, anche in maniera creativa, e insistendo sulla riduzione della produzione dei rifiuti come soluzione al problema, in linea con quanto richiesto dalla legislazione nazionale ed europea.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera MORRA Annamaria Letizia per stigmatizzare l'aumento del 5% delle tariffe che, per scelta politica di questa maggioranza, inciderà maggiormente sulle famiglie anziché sulle utenze non domestiche. Nonostante siano passati due anni dall'insediamento di questa Amministrazione, le azioni condotte non hanno evidentemente portato a grandi risultati se ancora circa duemila utenze non hanno ritirato le attrezzature per la raccolta differenziata; nota come invece si sia passati dall'additare responsabilità alla precedente Amministrazione per lo stato in cui versavano alcune zone della città, oggetto di quotidiano abbandono di rifiuti, al contestare a parte della cittadinanza un comportamento incivile. Ritene che probabilmente la strada della pubblicità non sia quella giusta per risolvere il problema.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere FARFALLA che interviene per alcune precisazioni in merito all'intervento della Consigliera Landolfi: gli importi citati quali somme a carico del bilancio comunale per agevolazioni sulla TARI sono rinvenienti da dati certi in quanto l'istanza da parte degli aventi diritto viene effettuata l'anno precedente rispetto a quello di applicazione. Precisa che anche le agevolazioni per compostaggio domestico sono previste dal Regolamento comunale e, pertanto, applicate e inserite in delibera per circa 23 mila euro; rivolgendosi quindi alla Consigliera Bucci precisa che le tariffe TARI non possono essere coperte utilizzando fondi del bilancio comunale in quanto il valore del PEF approvato, per disposizione normativa, deve trovare totale copertura con le tariffe a carico delle utenze TARI. L'Amministrazione può intervenire soltanto con l'applicazione di agevolazioni e riduzioni previste dal Regolamento ma non con la copertura, con fondi di bilancio comunale, dei maggiori costi del servizio di igiene urbana: invita la Consigliera Bucci a fornire soluzioni diverse se ne è a conoscenza.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere VENTOLA il quale chiede come mai sulla delibera precedente, avente per oggetto la presa d'atto della determinazione AGER di validazione del PEF, l'opposizione ha votato astenendosi mentre sul presente provvedimento, strettamente correlato al precedente in quanto sua applicazione, si appresta ad esprimere voto contrario. Non si può bloccare l'approvazione delle tariffe e chiederne il rinvio a luglio dopo che è stata approvata la presa d'atto della suddetta determina AGER, a meno che non si voglia rimettere in discussione anche questa e l'opposizione abbia gli strumenti per chiedere ad AGER di modificare il suo provvedimento in modo da modificare le nostre tariffe. In ogni caso, al fine di non bloccare l'operatività degli uffici, propone di approvare oggi le tariffe così come proposte in delibera e, considerato che si ha tempo fino alla nuova scadenza del 20 luglio, raccogliere eventuali nuove proposte da esaminare per una modifica delle stesse entro quella data. Inoltre ricorda che le tariffe che oggi si devono approvare sono calcolate sul costo del servizio di igiene urbana di due anni fa, così come previsto dalla legge; nel 2022 questa Amministrazione si è insediata a luglio ereditando un sistema scelto da altri con tutte le criticità che si spera di superare con il nuovo appalto, il cui

capitolato, grazie all'impegno profuso dal Sindaco e dall'Assessore Lovino, è il risultato di un processo partecipativo che ha coinvolto singoli cittadini, attraverso la divulgazione di un questionario, parrocchie, associazioni di categoria. Non conosce la delibera di Barletta di cui è venuto a conoscenza soltanto nel pomeriggio e, pertanto, non può pronunciarsi in merito, ma richiama l'attenzione sull'eventuale insorgenza di contenziosi in quanto esiste realmente il rischio di dover recuperare la TARI eventualmente lasciata oggi invariata, e perché è del parere che i problemi vadano affrontati e risolti nel momento in cui si presentano e non facendo finta che non esistano. E' fiducioso che con la nuova gara il servizio sarà più efficiente, anche se probabilmente costerà di più in quanto l'introduzione di servizi aggiuntivi rispetto al passato ha un costo maggiore: a ciò bisognerà far fronte grazie ad una efficiente campagna di comunicazione che, inducendo il cittadino a differenziare di più, porterà a ridurre i costi di conferimento in discarica. Purtroppo la nostra Regione è quella con le maggiori tariffe per effetto della mancata chiusura del ciclo dei rifiuti, in quanto gli impianti pubblici previsti nel Piano Regionale di Rifiuti non sono stati realizzati per scelta politica legata a molteplici aspetti. Precisa che anche con l'Amministrazione Morra, tra adeguamenti ISTAT e aumenti dei costi del servizio, ci sono stati incrementi della TARI, fatta eccezione per gli anni della pandemia in cui, grazie ai contributi statali, è stato possibile contenere gli aumenti che normalmente si registrano. Ricorda, infine, il voto contrario espresso dall'opposizione sulla mozione presentata dalla maggioranza in una precedente seduta del Consiglio, con la quale si chiedeva alla Regione un contributo per scongiurare possibili aumenti TARI per effetto della sentenza del Consiglio di Stato più volte citata: a distanza di qualche mese i fatti hanno dimostrato che non si trattava di una strumentalizzazione politica come paventato dall'opposizione in questo Consiglio, in quanto le promesse fatte dalla Regione di rifondere la spesa in quota parte ai Comuni non hanno avuto seguito. Conclude invitando chiunque avesse proposte per sopperire a tali aumenti tariffari a presentarle agli uffici competenti per una loro valutazione.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere MORRA Roberto per precisare che PEF e tariffe TARI sono due cose diverse: sulla presa d'atto del PEF l'opposizione si è astenuta perché rinviene da una determina AGER sulla quale nulla si può fare, mentre sulle tariffe esprime voto contrario in quanto si contesta la ripartizione dei costi del PEF tra le utenze domestiche (82,70%) e le utenze non domestiche (17,30%), con conseguente maggior aggravio degli aumenti TARI a danno delle prime che, seppur vero che sono quelle che producono più rifiuti, è anche vero che alcune categorie di utenze non domestiche non effettuano correttamente la raccolta differenziata incidendo maggiormente sui costi di conferimento in discarica. Si tratta di una scelta politica che contesta esprimendo contrarietà alla relativa proposta di deliberazione. Immagina a questo punto quale potrà essere l'aumento della TARI tra due anni quando i costi di riferimento saranno quelli della gara d'appalto attualmente in fase di aggiudicazione; distingue tra appalto e inciviltà dei cittadini, difendendo la bontà dell'appalto introdotto dalla sua Amministrazione rispetto a quello precedente, pur nella criticità di una durata breve di due anni, che ha portato la novità dell'eliminazione dei carrellati dai condomini, con miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, e l'incasso della vendita dei rifiuti in capo al Comune anziché al gestore. Concorde sull'applicazione delle sanzioni ma ritiene corretto valutarle tenendo conto dei costi certi del sistema di rilevamento a fronte degli incassi incerti provenienti dalle sanzioni. Conclude insistendo che, nell'ottica del principio di "chi inquina paga", bisognerebbe insistere sull'introduzione della tariffazione puntuale in modo da commisurare la tariffa ai rifiuti indifferenziati conferiti da ciascuna utenza, e sull'educazione del cittadino ad un corretto conferimento dei rifiuti.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere TOMASELLI per formulare la seguente proposta: considerato che il nuovo termine di approvazione delle tariffe è il 20 luglio, un giusto compromesso potrebbe essere quello di ritirare oggi il provvedimento al fine di verificare cosa è stato fatto nel vicino Comune di Barletta, e ritornare in Aula con un provvedimento emendato.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere SERLENGA che dichiara voto favorevole in quanto le tariffe sono il risultato del PEF approvato dall'AGER e di cui è stata approvata la presa d'atto nella delibera precedente. Condivide il parere espresso dal Consigliere Ventola a proposito della anomalia nella differenza di voto espresso dall'opposizione tra questa proposta di delibera e la precedente, a questa strettamente connessa, e ritiene irrispettoso verso il lavoro fatto dagli uffici la proposta di ritiro del provvedimento per consentire un approfondimento, considerato che non sono pervenuti emendamenti alla proposta nei tempi previsti dal Regolamento.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere TOMASELLI per dichiarazione di voto. Nessuno mette in discussione il lavoro eseguito dagli uffici ma una cosa è astenersi su un provvedimento che non può essere modificato in quanto presa d'atto di provvedimento di altra Autorità, altro è verificare se altri Comuni hanno trovato differenti soluzioni

perseguibili anche nel nostro Comune.

Chiede ed ottiene la parola la Consiglieria LANDOLFI per dichiarazione di voto. Esprimerà voto negativo in quanto gli atti deliberativi sono completamente diversi essendo la precedente delibera relativa ad una presa d'atto del provvedimento AGER; in questo caso si stanno approvando le tariffe TARI e in questa delibera è richiesta una diversa attività a ciascun singolo Consigliere Comunale. Partendo dall'intervento del Consigliere Suriano, con riferimento alla necessità di un maggiore confronto sulla problematica dei rifiuti, pensa sia opportuno ritirare il provvedimento al fine di verificare le soluzioni adottate da altri Comuni, anche in virtù del rinvio al 20 luglio del termine per l'approvazione delle tariffe TARI. Per questi motivi il suo voto sarà contrario.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere VENTOLA per dichiarazione di voto. Innanzitutto chiede al Dirigente se c'è la possibilità di ridurre il costo TARI per i cittadini in caso di rinvio della delibera in discussione ricevendo risposta negativa essendo già stata votata la delibera di presa d'atto della determina AGER. Ne desume, pertanto, che ciò che politicamente si potrebbe decidere è di variare la distribuzione degli aumenti, riducendone l'incidenza per le utenze domestiche e aumentandola per le utenze non domestiche, il che configurerebbe un emendamento alla proposta di deliberazione che, ad oggi, non è stato proposto. Conseguentemente conclude dando la più ampia disponibilità a convocare un Consiglio Comunale di valutazione di eventuali emendamenti che l'opposizione dovesse ritenere di presentare in tempo utile per l'approvazione delle tariffe entro il termine del 20 luglio.

In assenza di ulteriori interventi, la Vicepresidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta in forma palese per appello nominale dei presenti.

Quindi con voti

favorevoli-----sedici---**Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, MATARRESE Savino;**

contrari-----sei---**TOMASELLI, LANDOLFI (in videoconferenza), LOMUSCIO, MORRA Roberto (in videoconferenza), MORRA Annamaria Letizia, BUCCI;**

astenuti-----zero-----;

su

presenti-----ventidue

assenti-----tre---**MATARRESE Giovanni, CAPORALE, SCHIRONE;**

il Consiglio approva la seguente deliberazione.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, per alzata di mano con 22 voti favorevoli su 22 presenti, assenti TRE (**MATARRESE Giovanni, CAPORALE, SCHIRONE**) **la presente deliberazione, viene resa immediatamente eseguibile ex D.L.vo n.267/2000, art.134, comma 4.**

Il Sindaco dott. Vito Malcangio propone l'approvazione della seguente delibera di approvazione Tariffe Tari 2024 e agevolazioni, a seguito di istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento ed EQ Servizio Finanze e tributi Dott. ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Maurizio Lacalamita, e che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020,

l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025, - MTR2 ";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Visto che l'AGER, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti ha adottato la determina n. 171 del 11/06/2024 ad oggetto: *"Procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024 - 2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2022 – 2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA – Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024 – 2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di Canosa di Puglia"*, approvato con deliberazione di CC in data 27.06.2024 n. 32, con annessa relazione di validazione e prospetti contabili con esposizione della componente fissa e variabile dei costi per l'annualità 2024 di un importo complessivo di € 5.097.739,00;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2020 e ss.mm.ii, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune ed in particolare l'articolo 28 comma 1 lett.a), lett.b) e lett. c), che in applicazione dei commi 660 e 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, ha stabilito riduzioni totali e parziali in relazione all'ISEE posseduto dal nucleo familiare, alla zona di residenza e alla presenza di figli che per motivi di studio e/o di lavoro, pur mantenendo residenza presso il nucleo familiare di Canosa di Puglia, hanno affittato immobili in altro Comune, la cui copertura deve essere garantita con la fiscalità generale, e quindi a carico del bilancio comunale;

Ritenuto, pertanto di stabilire per l'anno 2024:

- nel limite della somma di € 35.836,41 a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per i nuclei familiari rientranti nella fattispecie descritta alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 e che entro il termine stabilito dal regolamento comunale hanno presentato istanza;
- nel limite della somma di € 6.128,34 a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per l'istituita esenzione prevista dalla lett. b) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI;
- nel limite della somma di € 5.000,00, a carico del bilancio comunale per finanziare il rimborso parziale della TARI per la fattispecie prevista dalla lett. c) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI.

Preso atto, altresì ,:

- che sono attive agevolazioni regolamentari il cui costo è posto a carico della tariffa TARI per € 23.096,43;
- che il calcolo delle tariffe 2024 è avvenuto tramite elaborazione del software gestionale del concessionario della riscossione Andreani Tributi S.r.l. che ha provveduto a descrivere la simulazione delle stesse in apposito documento trasmesso;

Richiamata la norma del regolamento comunale che prevede in quattro rate la scadenza della TASSA, e pertanto ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 16 settembre 2024
- seconda rata: 16 ottobre 2024
- terza rata: 16 novembre 2024
- quarta rata: 16 dicembre 2024

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2024;

Considerato che:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'approvazione delle tariffe annuali della TARI, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013 e dal Regolamento, è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, di norma, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine;

Considerato altresì che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al*

periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- Art. 7 comma 7-quater. del DL 39/2004 convertito in legge 67/2024 (Pubblicato in G.U. n. 123 del 28/05/2024): *"Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto- legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";*
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo

diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Barletta Andria Trani sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2024/2026;

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 27.06.2024 di presa d'atto della determina AGER n. 171 del 11/06/2024 e della relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l'anno 2024-2025 per il Comune di Canosa di Puglia;

Visto l'art. 7 comma 7 quater della Legge 64/2024 che prevede, per il solo anno 2024, il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe tari da parte dei Comuni al 30 giugno, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 – quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021;

Considerato che il parere di regolarità contabile si intende espresso anche ai sensi delle verifiche dall'art.153 del D.Lgs n. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta dal Dirigente del II Settore, nell'ambito della propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, art. 49, i pareri favorevoli come da allegati e che qui si intendono inseriti.

Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione reso, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con verbale n.79 del 22.06.2024, acquisito al Protocollo generale dell'Ente in data 24.06.2024 al n.23551;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti

favorevoli-----sedici---**Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, MATARRESE Savino;**

contrari-----sei---**TOMASELLI, LANDOLFI (in videoconferenza), LOMUSCIO, MORRA Roberto (in videoconferenza), MORRA Annamaria Letizia, BUCCI;**

astenuti-----zero----

su

presenti-----ventidue

assenti-----tre---**MATARRESE Giovanni, CAPORALE, SCHIRONE;**

DELIBERA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) **Di approvare**, le tariffe TARI per l'anno 2024, come riportate negli Allegati al presente deliberato, contraddistinti con le lettere A e B relativi rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione garantendo con le stesse la copertura della componente fissa e variabile del PEF 2024 pari complessivamente ad € 5.097.739,00;
- 2) **Di dare atto che:** con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano

Finanziario;

3) **Di dare atto altresì che** alle tariffe TARI devono essere sommati:

il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Barletta Andria Trani, nella misura del 5%;

le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

4) **Di dare atto infine che** l'articolo 28 comma 1 lett.a), lett.b) e lett. c) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29.07.2020 in applicazione dei commi 660 e 682 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha stabilito riduzioni totali o parziali in relazione all'ISEE posseduto dal nucleo familiare, alla zona di residenza e alla presenza di figli che per motivi di studio e/o di lavoro, pur mantenendo residenza presso il nucleo familiare di Canosa di Puglia, hanno affittato immobili in altro Comune, la cui copertura deve essere garantita con la fiscalità generale, e quindi a carico del bilancio comunale per le seguenti fattispecie:

- nel limite della somma di € 35.836,41 a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per i nuclei familiari rientranti nella fattispecie descritta alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 e che entro il termine stabilito dal regolamento comunale hanno presentato istanza;
- nel limite della somma di € 6.128,34 a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per l'istituita esenzione prevista dalla lett. b) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI;
- nel limite della somma di € 5.000,00, a carico del bilancio comunale per finanziare il rimborso parziale della TARI per la fattispecie prevista dalla lett. c) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI;

6) **Di stabilire altresì** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 16 settembre 2024
- seconda rata: 16 ottobre 2024
- terza rata: 16 novembre 2024
- quarta rata: 16 dicembre 2024

7) **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

TABELLE TARIFFE

Comune di CANOSA DI PUGLIA						
Allegato A) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2024						
Famiglie		Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	Quota Fissa		Quota variabile per PERSONA
		Ka	Kb	Euro/mq		Euro/Persona
Famiglie di 1 componente		0,81	1,00	0,73		139,42
Famiglie di 2 componenti		0,94	1,80	0,85		250,96
Famiglie di 3 componenti		1,02	2,08	0,92		290,00
Famiglie di 4 componenti		1,09	2,60	0,99		362,50
Famiglie di 5 componenti		1,10	2,90	1,00		404,32
Famiglie di 6 o più componenti		1,06	3,41	0,96		475,99
Locali non pertinenziali		0,81	0,60	0,73		83,65
Allegato B) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2024						
				QUOTA	QUOTA	TARIFFA TOTALE

				FISSA	VARIABILE	
	Categoria			Euro/mq	Euro/mQ	Euro/m2
		Kc	Kd	QF	QV	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,630	4,180	0,586	1,540	2,126
2	Cinematografi e teatri	0,470	3,095	0,437	1,141	1,578
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,347	3,082	0,322	1,136	1,458
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,488	4,286	0,454	1,579	2,034
5	Stabilimenti balneari	0,542	3,100	0,504	1,142	1,647
6	Esposizioni, autosaloni	0,570	3,713	0,530	1,368	1,899
7	Alberghi con ristorante	1,410	9,414	1,311	3,469	4,781
8	Alberghi senza ristorante	0,979	7,500	0,910	2,764	3,674
9	Case di cura e riposo	0,896	7,868	0,834	2,900	3,733
10	Ospedali	1,430	9,419	1,330	3,471	4,801
11	Uffici, agenzie,	1,140	7,900	1,061	2,911	3,972
12	Banche, studi professionali ed istituti di credito	0,790	5,128	0,735	1,890	2,625
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,130	7,548	1,051	2,782	3,833
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,500	9,922	1,395	3,656	5,051
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,910	5,985	0,846	2,206	3,052
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,243	10,450	1,156	3,851	5,007
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,367	10,450	1,271	3,851	5,122
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,040	6,939	0,967	2,557	3,524
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,380	9,081	1,283	3,347	4,630
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,940	5,843	0,874	2,153	3,027
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,920	5,891	0,856	2,171	3,026
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,732	23,345	2,541	8,603	11,144
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,330	26,396	5,887	9,728	15,615
24	Bar, caffè, pasticceria	3,328	22,500	3,095	8,292	11,387
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,440	16,040	2,269	5,911	8,181
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,085	13,770	1,939	5,075	7,014
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,536	31,144	3,289	11,477	14,766
28	Ipermercati di generi misti	2,460	14,530	2,288	5,355	7,643
29	Banchi di mercato generi alimentari	8,142	34,666	7,573	12,775	20,348
30	Discoteche, night club	1,887	8,00	1,755	2,948	4,703

Indi ravvisata l'urgenza a procedere in considerazione delle tempistiche relative ai procedimenti amministrativi conseguenti, per alzata di mano con 22 voti favorevoli su 22 presenti, assenti TRE (MATARRESE Giovanni, CAPORALE, SCHIRONE) la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ex D.L.vo n.267/2000, art.134, comma 4.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale Supplente

Dott.ssa Antonella Fiore

La Vicepresidente del Consiglio

Avv. Mariangela Lacidogna
